



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 192/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIA MEDIA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
NAZIONALE IN TECNICA DIGITALE “AIR TV”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1 E 3, DELLA DELIBERA
N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(PROC. N. 2686/FB)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni con nota n. 89/19/F/496/16 prot. n. 73/17 del 13 febbraio 2017, pervenuta all’Autorità in data 15 febbraio 2017 (prot. n. 0007730) ha segnalato, tra l’altro, la trasmissione in data 5 e 6 novembre 2016, di programmi di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto da parte del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Air TV (LCN 237)*” fornito dalla società Italia Media S.r.l., con sede legale in Latina, via Isonzo n. 94, allegando i supporti contenenti la videoregistrazione di detti programmi.

Con atto CONT. 10/17/DCA/N°PROC.2686/FB del 9 maggio 2017 la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società Italia Media S.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” di cui alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso, in data 5 e 6 novembre 2016 in fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali i conduttori rivolgono espressi inviti a comporre numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899) che appaiono in sovrimpressione sul teleschermo.

2. Deduzioni della società

La società Italia Media S.r.l. - cui il citato atto di contestazione CONT. 10/17/DCA/N°PROC.2686/FB del 9 maggio 2017 è stato notificato in data 10 maggio 2017 - con nota prot. n. 36859 del 7 giugno 2017 ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- la contestazione sollevata ai danni della società Italia Media S.r.l. appare infondata in quanto muove le proprie premesse dal fatto che la trasmissione oggetto di contestazione sia una televendita mentre la stessa configura una telepromozione e quindi non ricade nel divieto normativo indicato dall’Autorità;
- la trasmissione televisiva in questione, infatti, invita gli utenti a comporre un numero di telefono riconducibile ad un portale multiservizi, che, appunto, consente l’accesso dell’utente ad una serie di servizi tra cui è compreso quello delle previsioni del lotto il quale, pertanto, non costituisce l’unica forma di servizio accessibile tramite la

formulazione del numero telefonico che, peraltro, non viene neppure indicato nella sua interezza, ma ne viene indicato solo il prefisso;

- la fattispecie in esame è identica a quella oggetto della delibera n. 174/16/CSP, del 30 settembre 2016, riguardante una trasmissione televisiva concernente le previsioni del gioco del lotto fornite all'utente tramite una linea con prefisso telefonico 899;
- nel caso di specie manca il requisito dell'offerta al pubblico poiché la formulazione del numero telefonico con prefisso 899 consente l'accesso ad un portale multiservizi attraverso il quale l'utente, previa ulteriore, diversa e successiva sua volontà, può accedere al servizio afferente le previsioni del lotto;
- la gravità del comportamento posto in essere dall'emittente deve ritenersi del tutto insussistente sia in relazione alla natura della trasmissione televisiva da qualificare come telepromozione e non televendita, sia in ordine al bacino di utenza che è estremamente limitato, ridotto e circoscritto;
- con riferimento all'opera svolta dalla società per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della presunta violazione, l'emittente si impegna ed obbliga ad osservare, anche per il futuro, le prescrizioni che saranno eventualmente impartite dall'Autorità nell'emananda delibera, evitando in tal guisa di porre in essere comportamenti che possano costituire violazioni di norme ed eliminando gli effetti prodotti dalla contestata violazione;
- in ordine alle condizioni economiche della società, si rileva come le stesse non siano particolarmente floride, attesa la grave crisi economica a livello nazionale e soprattutto vista la drastica riduzione dei consumi che, come è a tutti noto, ha portato ad una notevole flessione degli introiti pubblicitari che costituiscono l'unica fonte di reddito di cui dispone l'emittente, con chiare ed evidenti ripercussioni anche in ordine al livello occupazionale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Si considera quanto segue:

- come evidenziato nell'atto di contestazione CONT 10/17/DCA/ N°PROC.2686/FB del 9 maggio 2017, il servizio di media audiovisivo "*Air TV (LCN 237)*" in data 5 novembre 2016, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 circa e dalle ore 20:00 alle ore 23:59 circa ed in data 6 novembre 2016, dalle ore 06:00 alle ore 16:00 circa e dalle ore 20:00 alle ore 23:59 circa, ha trasmesso televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali sono mostrate sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899), che i conduttori esortano a comporre per ricevere i numeri da giocare al lotto;
- come risulta dal verbale del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni (nota n. 89/19/F/496/16 prot. n. 73/17 del 13 febbraio 2017) le trasmissioni oggetto di contestazione hanno diverse denominazioni e diversi conduttori che invogliano i telespettatori a chiamare oltre che taluni portali multiservizi, anche numerazioni

telefoniche a valore aggiunto, pubblicizzate attraverso didascalie che scorrono in sovrimpressione informando il telespettatore sulla tipologia di servizio offerto, sui costi al minuto e di scatto alla risposta per i diversi operatori telefonici, nonché sulla durata massima della chiamata. Solo in parte le trasmissioni si caratterizzano per la promozione di portali multiservizi, risultando simili a quella esaminata dall'Autorità con delibera n. 174/16/CSP e ritenuta non classificabile come *televendita* per insussistenza del requisito dell' *"offerta al pubblico"*;

- la programmazione televisiva oggetto di contestazione, che non si riferisce alla promozione dei portali multiservizi, non è qualificabile come *"telepromozione"*, bensì come *"televendita"* in quanto pienamente rispondente alla definizione che di quest'ultima fornisce il T.A.R. Lazio con la sentenza n. 7051 del 3 luglio 2014 ove precisa che *"la televendita rappresenta un tipo particolare di iniziativa pubblicitaria, avente i requisiti di una vera e propria proposta di contratto ad incertam personam, che spiega specifici effetti diretti, con un preciso rilievo giuridico sotto il profilo negoziale; si tratta di una vera e propria offerta al pubblico come configurata dall'art. 1336 c.c."*;
- nel caso di specie, nella programmazione che non riguarda la promozione dei portali multiservizi, sussistono gli elementi atti ad individuare un' *offerta al pubblico* che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico concernente il gioco del lotto ed il relativo prezzo indicato chiaramente nelle didascalie che scorrono in sovrimpressione) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando.

Si considera, altresì, e se ne prende atto, che nel citato provvedimento n. CONT. 10/17/DCA/N°PROC.2686/FB del 9 maggio 2017 la società autrice della presunta violazione è stata qualificata, per mero errore materiale, come fornitore di servizio media audiovisivo *"in ambito locale"* mentre la società Italia Media S.r.l. esercita l'attività di radiodiffusione televisiva in *"ambito nazionale"* attraverso l'emittente *"Air TV (LCN 237)"*.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, del *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* di cui alla delibera n. 538/01/CSP da parte del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale *"Air TV (LCN 237)"*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50), al netto di ogni altro

onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Italia Media S.r.l. deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, che sono avvenuti nell'arco di due giornate di programmazione e della circostanza per la quale la condotta può aver comportato possibili indebiti vantaggi economici per la società.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose delle infrazioni rilevate.

C. Personalità dell'agente

Quanto al grado di inclinazione della società a commettere violazioni, si valuta che Italia Media S.r.l., risulta essere stata recentemente sanzionata, in qualità di fornitore del servizio di media audiovisivo "*Air TV (LCN 237)*", per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS (v. delibera AGCOM n. 114/17/CSP del 6 giugno 2017).

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Italia Media S.r.l., relativo all'anno 2016, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50) moltiplicato per due secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 51.645,00 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate sottoposte a monitoraggio (5 e 6 novembre 2016) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Italia Media S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Air TV" con sede legale in Latina, via Isonzo n. 94, di pagare la sanzione amministrativa di euro 51.645,00 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 51.645,00 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 192/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 192/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi